



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Viviana Urso	Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.3.2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 16/2014 R.Conc. Prev., avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo promossa

DA

SICILIANA TURISMO S.R.L. in liquidazione, con sede in Siracusa, Via Filisto 80, (C.F. 00120480892), col patrocinio degli avv.ti Giuseppe Piccione e Marco De Benedictis;

RILEVATO CHE

il debitore ha depositato ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 VI co. legge fall;

nel termine assegnato dal Tribunale la società ricorrente ha depositato la proposta e il piano concordatario, allegando la documentazione richiesta dalla legge;

la proposta è stata oggetto di integrazioni con atti del 11.5.2015, del 14.9.2015 e del 20.10.2015;

a seguito dei rilievi del commissario giudiziale, è stato aperto procedimento per la revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 L.F., nel corso del quale è stata disposta CTU per la valutazione del complesso aziendale costituente la posta più rilevante dell'attivo concordatario e conclusosi con provvedimento del 19.7.2016 con cui questo Tribunale ha statuito non doversi dar luogo alla revoca;

come evidenziato nel parere del commissario giudiziale del 5.1.2017, la proposta è stata approvata dai creditori senza alcuna dichiarazione di dissenso;

il Commissario giudiziale ha depositato parere favorevole all'omologazione del concordato in data 5.1.2017, ma con atto del 24.2.2017 ha dato modificato le proprie determinazioni per i fatti sopravvenuti ivi illustrati;

RILEVATO CHE



la **proposta** prevede che la cessione di tutti i beni della Siciliana Turismo srl, sul presupposto che, tramite la liquidazione degli stessi, i creditori, sia privilegiati che chirografari, possano ottenere, presumibilmente, la soddisfazione del 100% dei loro crediti in un arco temporale stimato in 48 mesi;

il **piano** concordatario è descritto alle pagine 73-77 della domanda depositata in data 6.3.2015 da intendersi integralmente richiamate;

RITENUTO CHE

il creditori sono stati ritualmente informati sul contenuto della proposta e sulle successive modificazione e hanno pertanto potuto esercitare consapevolmente il diritto di voto, anche avuto riguardo all'approfondimento peritale effettuato nel corso del procedimento di revoca del concordato preventivo;

in riferimento ai rilievi del commissario giudiziale di cui al parere integrativo depositato in data 24.2.2017 e viste le note depositate nell'interesse del debitore:

1) sulla fattibilità economica del concordato (*rectius* sulla non corretta/incompleta informazione al ceto creditorio su circostanze incidenti sul passivo concordatario) va rilevato che le conseguenze economiche dell'esistenza del gruppo di imprese appartenenti alla famiglia del geometra Alfredo Lanza (esistenza specificamente contestata dal debitore anche mediante la produzione di sentenze di questo Tribunale in cui essa è negata), sulla scorta delle informazioni offerte dal commissario e, comunque, in possesso dell'Ufficio, non appaiono incidere in modo attuale, diretto e rilevante sull'equilibrio economico del concordato, né pertanto appare decisiva, ai fini del rigetto della domanda di omologa, la circostanza che esse non siano state portate a conoscenza dei creditori in modo adeguato. Invero, i debiti nei confronti dei sig.ri Barrotta e Previti devono ritenersi esclusi dal passivo concordatario (giusta verbali di conciliazione prodotti dal debitore in all. n. 20 e 21), mentre il rischio di eventuali pretese da parte di altri lavoratori (non quantificato dal commissario) è stato previsto dal debitore mediante la previsione di un fondo rischi pari ad 200.000,00. Il rischio di altre obbligazioni contratte in solido con le società del gruppo (ritenuto incerto e remoto, ma sussistente dal commissario giudiziale) non appare delineato in modo tale da indurre a dubitare sull'equilibrio economico della proposta concordataria;

2) sui fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173 LF, l'omessa comunicazione dell'esistenza dei due giudizi promossi dai lavoratori Barrotta e Previti, escluso che possa configurare le condotte tipiche previste dalla disposizione citata, non appare integrare un atto in frode - non emergendo in modo univoco la finalità decettiva della mancata comunicazione - , bensì un'omissione di informazioni che, tenuto conto di quanto esposto nel precedente capoverso,



non appare alterare l'equilibrio economico della proposta e la cui mancata sottoposizione al vaglio degli organi della procedura e dei creditori non preclude l'omologazione del concordato;

pertanto, la proposta e il piano appaiono giuridicamente fattibili, sicché il concordato va omologato e, trattandosi di concordato con cessione dei beni ai creditori, è necessario procedere ai sensi dell'art. 182 L.F. alla nomina del liquidatore ed alla nomina del Comitato dei Creditori perché assista alla liquidazione;

il commissario giudiziale non può essere nominato liquidatore stante l'incompatibilità tra la "*funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall.*" (Cass., 1237/2013);

ritenuto, quanto alla nomina del liquidatore, che è facoltà del debitore indicare il professionista - che abbia i requisiti di cui all'art. 28 LF - a cui affidare l'attività liquidatoria e, sebbene il Tribunale non sia vincolato dalla indicazione, nulla osta alla nomina del professionista indicato dalla società proponente giacché in possesso dei requisiti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 e 182 L.F.;

omologa il concordato preventivo proposto da **Siciliana Turismo s.r.l. in liquidazione**,

nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Cassaniti;

nomina liquidatore l'avv. Pier Luigi Romano;

DISPONE CHE

- il liquidatore prenda in consegna, previa accettazione dell'incarico, i beni ceduti, redigendo l'inventario alla presenza del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società proponente, da depositare in Cancelleria entro il termine di gg. 90 dall'accettazione dell'incarico;

- entro lo stesso termine il liquidatore predisporrà l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- dopo avere verificato la disponibilità alla nomina, il liquidatore comunicherà al Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento i nomi dei creditori che intendono far parte del Comitato dei Creditori per la conseguente nomina;

- il liquidatore relazionerà ogni sei mesi sullo stato della procedura, sui progressi e sulle attività liquidatorie poste in essere; i rapporti riepilogativi periodici saranno inoltre comunicati ai creditori a mezzo PEC;

- ove non diversamente previsto nel piano concordatario omologato, per le vendite, le cessioni e i trasferimenti il liquidatore dovrà osservare le disposizioni degli articoli da 105 a 108ter



L.fall. e, come per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolare per le transazioni, dovrà munirsi del parere favorevole preventivo del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società, notiziando al contempo il giudice delegato; in caso di parere contrario anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice delegato;

- la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sarà effettuata su ordine del Giudice delegato;

- per la proposizione di azioni giudiziarie o per la costituzione nelle medesime il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato e potrà nominare consulenti, tecnici o coadiutori con il parere favorevole del comitato dei creditori e del commissario giudiziale; il compenso ai suddetti soggetti sarà liquidato dal Giudice delegato su proposta del liquidatore;

- le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale con estinzione di ogni altro conto su cui sono depositate somme di pertinenza della procedura;

- il liquidatore provvederà a distribuire le somme le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano e possibilmente nei tempi ivi previsti, sentiti il comitato dei creditori e il commissario giudiziale e notiziato il giudice delegato;

- i pagamenti ai creditori verranno eseguiti mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e degli stessi verrà tempestivamente trasmessa al commissario giudiziale la relativa documentazione;

- esaurito l'incarico il Liquidatore presenterà il conto della gestione;

DELEGA il Giudice Delegato per la determinazione di ogni altra eventuale modalità esecutiva;

PRECISA che il presente decreto è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 180 c. 5 LF. e che la sorveglianza sull'adempimento del concordato è affidata al commissario giudiziale a norma dell'art. 185 LF, il quale è tenuto a riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale darà notizia ai creditori del presente decreto;

DISPONE la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Siracusa in data 04/04/2017 nella camera di consiglio del Tribunale.

Il Presidente



dr. Antonio Ali'

Firmato Da: ALI ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1411d0 - Firmato Da: CASSANITI SEBASTIANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16732e
Firmato Da: BOTTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 3dc4f00de93fb28317c56a5131cdc1b
Firmato Da: BOTTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 3dc4f00de93fb28317c56a5131cdc1b

